

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

il
me

di
di
di
di
di
di
di
di

vi
re

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.06.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.02.2009



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Le attività di Acconciatore (ex attività di Barbiere, di Parrucchiere per uomo e donna) siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge 17.8.2005 n. 174, dal Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, dalla L.R. n. 21/2007 e dalle disposizioni del presente regolamento. La L. 14.02.1963, n. 161 come modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e la L. 29.12.1984 n. 735 continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati nelle leggi nazionali.

Le attività di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate dalla Legge 04.01.1990, n. 1, dalla Legge Regionale 27.11.1991, n. 29, dal Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria, in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozioni di qualsiasi prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile (*parrucche e simili*);
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche;
- c) attività di tatuatore e piercing. Tali attività sono regolamentate dalla D.G.R. n. 1245 del 17.5.2001 emanata dalla Regione Veneto e soggette a dichiarazione preventiva di inizio attività al Comune ai sensi della L. 241/90; il richiedente dovrà dichiarare che gli impianti e le attrezzature sono conformi alla normativa vigente sulla sicurezza. Dovrà, inoltre, essere acquisito il parere igienico-sanitario della competente U.L.S.S., nel rispetto dei regolamenti edilizi.

- Si definisce "tatuaggio" la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

- Si definisce "piercing" l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo; non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

Art. 2 – Definizione tipologie di esercizio

a) ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

b) ESTETISTA

L'attività professionale di estetista esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 04.01.1990, n. 1, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con tecniche manuali e/o con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/90 e con l'applicazione di prodotti cosmetici, definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713.

Sono da considerarsi attività soggette alla disciplina dell'estetica le attività riferite a centri di abbronzatura e solarium mediante lampade UVA anche a gettone, in quanto le apparecchiature utilizzate rientrano nell'allegato alla L. n. 1/90 e sono a tutti gli effetti riferite all'attività di estetista.

Rientrano, inoltre, nell'attività di estetista le seguenti attività:

- Onicotecnico: decorazione, ricostruzione e applicazione unghie
- Massaggio estetico
- Ginnastica passiva
- Trucco e disegno semipermanente

Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3 – Requisiti professionali

Coloro che intendono esercitare professionalmente una o più delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono presentare, in allegato alla D.I.A., la documentazione relativa a:

- a) requisiti professionali di cui alla Legge n. 174/2005, per l'attività di acconciatore;
- b) requisiti professionali di cui alla Legge n. 1/90, per l'attività di estetista.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad almeno uno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, ovvero al direttore di azienda nel caso di **impresa non artigiana; le imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercitano professionalmente l'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale previste dalla Legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla Legge n. 1 del 4.1.90. A tal fine, le imprese di cui al presente comma possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.**

La richiesta di riconoscimento della qualifica professionale deve essere presentata direttamente dall'interessato alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

L'attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale deve essere allegato alla D.I.A.

E' ammessa l'autocertificazione del possesso dell'abilitazione professionale.

Art. 4 – Dichiarazione di inizio attività

L'esercizio delle attività di acconciatore e l'attività di estetista è soggetto alla presentazione della D.I.A. (Dichiarazione di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari e per l'attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell'attività.

Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990, è consentita l'attivazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, mediante presentazione di dichiarazione di inizio attività, che sarà:



- **immediatamente efficace**, in applicazione dell'art. 29, comma 2, della Legge 7.08.1990, n. 241, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'Ulss;
- oppure **efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico-sanitaria**, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Un'impresa individuale artigiana non può esercitare più attività in esercizi diversi, anche in altri Comuni, salvo che all'interno dell'unità locale non venga nominato un direttore/responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo, allegando alla D.I.A. dichiarazione accettazione dell'incarico di responsabile tecnico nei casi diversi dal titolare.

La D.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché, per ogni specifica attività, il titolare o il direttore/responsabile tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

Nella D.I.A. devono essere indicati:

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta ;
- il tipo di attività;
- il Comune, la Via/Piazza, il numero civico e l'eventuale interno ove è ubicato l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda/responsabile tecnico, nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma 4, della Legge n. 443/85.

Alla D.I.A. per l'attività di acconciatore/estetista devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestato di riconoscimento della qualifica professionale o autocertificazione
- dichiarazione di accettazione incarico di responsabile tecnico, se diverso dal titolare
- valido certificato medico di idoneità alla specifica attività da esercitare
- certificato di idoneità igienico sanitaria per l'esercizio dell'attività da esercitare, oppure - nel caso di richiesta all'Ulss di rilascio di tale certificato presentata tramite il Comune - n.3 copie delle planimetrie dei locali, in scala 1/100, firmata da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale con indicazione di superfici ed altezza dei locali, superfici apribili comunicanti con l'esterno ed evidenziante la ripartizione tecnico funzionale e degli spazi con la disposizione delle relative attrezzature.
- Elenco delle apparecchiature di cui è consentito l'uso, ai sensi della Legge n. 1/90, vistato dall'Ulss di competenza - solo per l'attività di estetista-, oppure - elenco delle apparecchiature utilizzate per l'attività di estetista - nel caso di richiesta del certificato all'Ulss presentata tramite il Comune. Ad ogni modifica, per installazione di nuove apparecchiature, detto elenco deve essere aggiornato.

Coloro che esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni ed eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della D.I.A. presentata ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le società esercenti una o più delle attività disciplinate dal presente Regolamento possono comunicare l'apertura di unità locali sempre nel rispetto delle norme previste per le nuove aperture, a condizione che venga nominato un direttore/responsabile tecnico in possesso della specifica qualificazione professionale, per ogni singola unità aperta.

È fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

Art. 5 – Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione

Le attività di acconciatore ed estetista, esercitate all'interno dei centri della grande distribuzione sono soggette alla D.I.A. di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previo nulla osta del Responsabile del Centro stesso.

Art. 6 – Attività didattiche

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte a D.I.A.

Le attività di cui al comma 1 sono soggette alle seguenti condizioni:

- a) possesso all'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- c) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali da consumo.

Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi e promozionali devono essere gratuite ed il pubblico deve essere edotto di ciò attraverso un cartello o avviso esposto bene in vista.

Art. 7 - Zonizzazione

Le attività di acconciatore ed estetista, possono essere localizzate, qualora lo prevedano gli strumenti urbanistici generali in quanto compatibili, nelle zone territoriali omogenee di tipo B – C1 – C2 – CD – CDA- D1 (B= residenziale / C1= residenziale di completamento / C2= residenziale di espansione / CD= residenza, commercio, direzionalità/ CDA= direzionali, commerciali, altre / D1= aree con strutture produttive). Nelle zone E (Agricole) non sono ammesse nuove aperture e/o trasferimenti di attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 8 – Gestione dell'esercizio

Nella gestione dell'esercizio deve essere presente la o le persone indicate nella D.I.A in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Qualora il titolare dell'attività o i soci partecipanti di una società artigiana o il direttore di azienda, nel caso di impresa non artigiana, abbia necessità di assentarsi dall'esercizio, per malattia o altro impedimento, deve farsi sostituire da altra persona qualificata. Diversamente, l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.

Qualora la sostituzione avesse durata superiore a sei giorni deve essere data comunicazione all'Ufficio Commercio, indicando generalità della persona che assumerà la gestione provvisoria dell'esercizio e allegando copia dei titoli che ne attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali.

Art. 9 – Modifiche dei locali e delle apparecchiature

Ogni modifica sostanziale dei locali (*riduzione o ampliamento*), rispetto a quanto dichiarato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio, per le verifiche di legge.


Il Responsabile del Servizio prende atto delle modifiche stesse qualora siano conformi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile del Servizio ne vieta l'attuazione.

Per l'attività di estetista, la modifica e/o il potenziamento delle apparecchiature comporteranno una nuova richiesta di parere igienico-sanitario all'Ulss competente, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 10 – Sospensione o cessazione dell'attività

La sospensione dell'attività fino a trenta giorni continuativi non necessita di alcuna comunicazione.

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni continuativi ed inferiore a novanta, deve essere comunicata all'Ufficio Commercio, per iscritto almeno cinque giorni prima che inizi, con l'indicazione del motivo che la determina.



La sospensione dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni può essere autorizzata dal Responsabile del servizio, nei seguenti casi, adeguatamente documentati:

- a) per gravi indisponibilità fisiche (*malattia, infortunio od altro grave inconveniente fisico del titolare dell'attività*);
- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- c) per lavori di ristrutturazione o di adeguamento igienico-sanitario dei locali, richiesti dall'Azienda U.L.S.S. o da altri Organi competenti in materia.

Il titolare dell'attività, che intende cessarla, deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Commercio, entro 30 giorni dalla cessazione, allegando l'originale dell'autorizzazione, se in possesso, relativa all'attività stessa.

Dopo tale termine l'autorizzazione è da ritenersi comunque decaduta.

Art. 11 – Subingresso in attività esistenti

Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'attività a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e che il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

Nella dichiarazione di subingresso dovranno essere riportati tutti i dati di cui all'art. 4 e la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei prescritti requisiti professionali, allegando l'attestato di riconoscimento della abilitazione professionale, nonché l'atto di cessione d'azienda.

Al subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'esercizio, è consentita la continuazione dell'attività.

La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo (atto di cessione). Qualora il subentrante non risulti in possesso dei prescritti requisiti professionali deve presentare dichiarazione di subingresso nei termini di cui sopra ma l'attività deve essere sospesa e può essere iniziata solo dopo l'acquisizione dei requisiti professionali.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi lo svolgimento di eventuali attività è da considerare abusivo ed il Responsabile del Servizio competente dispone la chiusura dell'esercizio.

Quanto previsto ai punti precedenti è valido anche per l'affitto d'azienda.

Non è necessario il parere igienico-sanitario da parte dell'Azienda Ulss di competenza, qualora il subentrante non apporti modifiche ai locali ed alle attrezzature. In tal caso sarà sufficiente una comunicazione che indichi il nominativo del responsabile dell'attività e la nuova ragione sociale.

Art. 12 – Successione ereditaria

In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel quarto comma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza della qualificazione professionale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso della qualificazione professionale prevista dalle leggi vigenti per le attività disciplinate dal presente regolamento, il cui nominativo sarà comunicato all'Ufficio competente; non è mai ammessa l'assunzione di gestione per una durata superiore a 5 anni.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere vietata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti per le attività disciplinate dal presente regolamento, o non venga determinato, da parte dei legittimi eredi, di trasferire l'azienda.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 13 – Variazioni societarie e del Direttore d'azienda

Le variazioni societarie comportanti la cessione di quote e le trasformazioni societarie sono soggette a comunicazione, che deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del relativo atto. La comunicazione deve contenere i dati essenziali di cui all'art. 4 e deve essere corredata di copia dell'atto modificativo della società.

Qualora la variazione interessi soci in possesso di qualificazione professionale la comunicazione deve essere corredata anche dei documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso di società non avente i requisiti di impresa artigiana, la sostituzione del Direttore di azienda/responsabile tecnico deve essere comunicata al Comune.

La comunicazione, sottoscritta anche dal nuovo Direttore dell'azienda/responsabile tecnico, dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 14 – Trasferimento di sede dell'esercizio

Il trasferimento in altro locale, di un esercizio già in attività, è soggetto alla presentazione della D.I.A., di cui all'art. 4 del presente Regolamento, previa conformità dei requisiti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari.

Art. 15 – Commercio di prodotti

Alle imprese esercenti l'attività disciplinata dal presente Regolamento che vendono, alla propria clientela, prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.

Nei locali di lavorazione è assentita la vendita di prodotti non alimentari (cosmetici, articoli di profumeria e bigiotteria) alle seguenti condizioni:

- a) la superficie di vendita non deve superare il 10 % della superficie totale dell'esercizio;
- b) deve essere presentata una D.I.A., ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, con allegata una planimetria in scala 1:100, firmata dal titolare dell'esercizio e indicante l'area da adibire a tale scopo;
- c) deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.114/98.

Lo spazio adibito all'attività artigiana deve essere separato, anche se non fisicamente, da quello destinato all'attività commerciale.

Art. 16 – Provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività

L'attività può essere sospesa, previa diffida, per violazione delle disposizioni di cui alle Leggi vigenti in materia o per accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

L'adozione dei provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività saranno assunti dal Responsabile del Servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. A tali provvedimenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/90.

Art. 17 – Abusivismo

Oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 del presente Regolamento, il Responsabile del servizio ordina la cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza preventiva D.I.A.


Qualora l'ordine non venga rispettato, il Responsabile del servizio provvede a far chiudere coattivamente l'esercizio, mediante apposizione di sigilli.

Le spese per l'esecuzione forzata sono poste a carico della ditta inadempiente.

Art. 18 – Ricorsi

Avverso il provvedimento del Responsabile del servizio che disponga la sospensione o la cessazione dell'attività è ammesso:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da prodursi a norma della Legge 06.12.1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa;



- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione della decisione o di quella di piena conoscenza della stessa.

TITOLO II NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 19 - Accertamenti igienico-sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici viene effettuato dall'Azienda U.L.S.S. di competenza.

Gli Organi di vigilanza dell'Azienda U.L.S.S. competente controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, che nell'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento vengano osservate le norme igienico-sanitarie e siano ottemperati i requisiti di cui agli art. da 20 a 23 del presente Regolamento, la cui violazione o recidiva può dare luogo alla sospensione temporanea dell'attività.

Art. 20 - Requisiti igienici dei locali (1)

Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in appositi locali ritenuti idonei per la specifica attività (*avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dal regolamento edilizio in vigore*).

Non sono ammesse comunicazioni con locali appartenenti a strutture sanitarie.

È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e palestra privata nella stessa sede, a condizione che i locali destinati alle singole attività siano separati tra loro e dai locali destinati alla vendita dei prodotti cosmetici.

I locali adiacenti alle abitazioni del titolare dell'attività devono essere distinti e separati da quelli destinati a civile abitazione, tra essi non comunicanti e dotati di accessi indipendenti dall'esterno, avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalla norma e dai regolamenti. Devono essere altresì dotati di adeguati servizi igienici ad uso esclusivo al laboratorio.

I nuovi locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento o quelli risultanti da ampliamenti o ristrutturazioni delle attività esistenti devono avere in linea di massima le caratteristiche tecniche igieniche - strutturali previste dalle norme tecniche vigenti e corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) essere forniti di acqua corrente e idonea al consumo umano;
- b) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- c) essere dotati di impianti elettrici ed idraulici rispondenti alle prescrizioni di cui al D.M. 37/2008 e coerenti con le attrezzature che verranno installate;
- d) devono essere dotati di servizi igienici, per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno, come da allegato tecnico. Limitatamente all'attività di estetista dovrà essere prevista anche la doccia;
- e) devono essere dotati di spogliatoio per il personale, con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico;
- f) per le attività svolte in centri polifunzionali, le sale/zone di attesa e accettazione possono essere collocate in un unico blocco le cui dimensioni sono ricavate dalla sommatoria delle superfici richieste per ogni singola attività. Le sale/zone d'attesa e accettazione comuni dovranno essere dotate di servizi igienici per l'utenza nella quantità minima di uno per sesso ed essere aumentati di una unità ogni 10 persone. Detti servizi non sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti per le attività di estetica e palestra. E' comunque fatto salvo il principio di separazione delle attività.

Per i locali situati in edifici di interesse storico e ambientale, i requisiti di cui ai punti d) ed e) del presente articolo (e con riferimento all'allegato tecnico), devono essere perseguiti e realizzati nel miglior modo possibile, anche con l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, fatto salvo l'obbligo di almeno un servizio igienico.

Art. 21 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività soggette al presente regolamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) I sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure devono essere puliti e cambiati per ogni persona gli asciugamani.
- b) La strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (*rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.*) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
- c) E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art. 22 – Norme igieniche per l'esercizio delle attività

A tutti gli operatori in attività nei negozi di acconciatore e nei gabinetti di estetica è richiesto l'utilizzo di indumenti di tinta chiara.

È obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati nell'esercizio deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (*allergie cutanee, ecc.*) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 23 – Controlli sanitari del personale

Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento può prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di presentazione di una domanda di partecipazione al primo corso di formazione in calendario, riguardante gli aspetti igienico-sanitari di base, necessari per lo svolgimento dell'attività.

I corsi di formazione sono tenuti dall'Azienda ULSS 15 "Alta Padovana" e programmati ed organizzati in collaborazione con enti od organismi, previo un protocollo d'intesa.

Ogni cinque anni il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve partecipare obbligatoriamente ad un corso di aggiornamento riguardante gli aspetti igienico-sanitari, le innovazioni tecniche e legislative.

Restano validi gli obblighi derivanti in tema di tutela dei lavoratori.

TITOLO III

ORARI E TARIFFE

Art. 24 – Orari - Pubblicità

Le attività di cui al presente regolamento devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio il cartello dell'orario, preventivamente comunicato all'Ufficio Commercio.

E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico – il nominativo del responsabile dell'attività o direttore tecnico d'azienda e degli altri soggetti in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.



La dichiarazione di inizio attività, integrata dal parere igienico-sanitario rilasciato dall'Ulss di competenza, nonché ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere tenute in originale a disposizione dei Funzionari preposti al controllo o degli Agenti della Forza pubblica.

Art. 25 – Esposizione delle tariffe

Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

TITOLO IV CONTROLLO E SANZIONI

Art. 26 – Autorizzazione al controllo

Gli Agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività medesime.

Art. 27 – Sanzioni

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990 è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,45 a € 2.582,28.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la preventiva comunicazione è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,45 a € 1.032,91.

Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla L. 175/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a € 250,00 e non superiore a € 5.000,00, secondo le procedure previste dalla L. 689/81 e successive modificazioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché il mancato rispetto alle eventuali ordinanze emesse a carico del titolare dell'attività, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 (art. 7/Bis del D. Lgs. n.267/2000).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 28 – Modifiche del Regolamento

Per ogni variazione del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio, provvederà ad acquisire i pareri:

- delle Associazioni degli Artigiani più rappresentative a livello provinciale;
- delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- delle Organizzazioni Sindacali degli Estetisti più rappresentative a livello regionale;
- della Commissione Provinciale dell'Artigianato.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Conversione delle autorizzazioni di “parrucchiere uomo-donna”

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di “acconciatore”.

Art. 30 – Norme transitorie per l'attività di “barbiere”

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio di attività di “barbiere” è consentita la prosecuzione di attività.

A coloro che hanno esercitato l'attività di “barbiere” è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 31 – Entrata in vigore del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Comunale, il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione che lo approva, viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 32 – Abrogazione norme precedenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio n. 36 del 11.04.2006.

- (1) ALLEGATO TECNICO ALL'ART.20

Locali di esercizio:

1. Destinazione d'uso dei locali:
Commerciale e/o Artigianale

2. Superficie minima richiesta per singolo esercizio mq. 12 per un solo posto di lavoro; mq. 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (intendendosi per posto di lavoro “poltrona attrezzata davanti allo specchio o lettino”), è ammessa una tolleranza del 30% per gli esercizi in zona urbanistica tipo “A”.

3. Essere fuori terra ed avere un'altezza misurata dal pavimento al soffitto finito, non minore di ml. 2,70; nel caso di soffitto inclinato o soffitto e pavimento a quote diverse, l'altezza media non dovrà comunque essere inferiore a ml. 2,70 con un minimo di ml.2.00. Per le attività situate in centro storico o in edifici di interesse storico ed ambientale si fa riferimento al regolamento edilizio.

4. Pavimenti e pareti fino a ml. 2.00 di altezza devono essere rivestiti di materiale facilmente lavabile, disinfettabile e resistente alle sostanze corrosive ed all'usura. Sono esclusi moquettes e parquet.

5. Superficie per l'illuminazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Si considera adeguatamente illuminata la zona compresa in una fascia profonda circa 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra.

6. Superficie per l'areazione naturale diretta pari ad 1/10 della superficie di calpestio. Le aperture devono essere opportunamente distribuite e presentare comandi di apertura di facile uso.

7. Dove si utilizzano cosmetici in polveri, sostanze volatili e/o infiammabili ed in presenza di vapori deve essere garantito un adeguato ricambio di aria, anche mediante aspirazione forzata.

8. I locali di lavoro possono essere divisi in box (postazione di lavoro). Ogni box dovrà essere dotato di ricambio d'aria naturale o meccanico, e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Altezza massima dei divisori ml. 2,10 garantendo una luce dal soffitto comunque non inferiore a cm. 60;
- Superficie non inferiore a mq. 6;
- Pavimenti e pareti fino a ml. 2.00 facilmente lavabili e disinfettabili;
- In relazione all'attività svolta dovrà essere presente un lavandino, con acqua corrente idonea al consumo umano calda e fredda.



Zona ricevimento/ attesa:

1. Deve essere:

- a) Distinta dai posti di lavoro; dovrà essere di norma una superficie minima mq. 3,5 con l'incremento di mq. 1,5 per ogni posto di lavoro oltre il primo anche in caso di esclusiva attività su appuntamento.
- b) Altezza, illuminazione, aerazione, pareti e pavimenti devono avere le caratteristiche dei locali di lavoro.

Arredi:

1. I piani di lavoro e l'arredamento dovranno essere costruiti con idonei materiali, lavabili e facilmente disinfettabili.
2. Deve essere previsto un idoneo ripostiglio/armadio per i prodotti/attrezzature da utilizzare nell'attività e per la biancheria pulita ed un idoneo contenitore chiudibile, lavabile e disinfettabile per quella usata.
3. Devono essere utilizzati idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti, contenitori rigidi a chiusura ermetica per il contenimento e la raccolta di quanto, con punta e lama, può procurare ferite.

Area ripostiglio:

1. Deve essere previsto un locale/zona ripostiglio per il deposito dei prodotti e le attrezzature per le pulizie.

Spogliatoio ad uso del personale:

1. Se l'attività è svolta esclusivamente dal titolare dell'esercizio lo spogliatoio può eccezionalmente essere individuato in un'area/zona protetta, inibita al pubblico, attrezzata per riporvi gli indumenti utilizzati. In tutti gli altri casi lo spogliatoio è obbligatorio e da non identificarsi con l'antibagno.
2. Per garantire corretti percorsi di lavoro, è opportuno collocare lo spogliatoio in prossimità dell'ingresso del personale e comunque, prima delle postazioni di lavoro (art. 40 D.P.R. 303/56 e successive modifiche ed integrazioni).
3. Deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:
 - d) Superficie in pianta non inferiore a mq. 1,50 per addetto per i primi 10 addetti occupati in turno; mq. 1,00 per ogni addetto eccedente i primi 10;
 - e) Altezza libera interna di almeno ml. 2,40;
 - f) Di norma vanno assicurate l'illuminazione e la areazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 e di 1/20; nel caso di ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 vol/h;
 - g) Devono essere predisposti armadietti personali per il vestiario chiudibili a chiave.

Servizio igienico per gli addetti:

1. Sempre previsto, oltre i 10 addetti devono essere previsti servizi igienici distinti per sesso.
2. Sono costituiti da wc ed antiwc aventi un'altezza libera interna di almeno ml. 2,40.
3. Il vano wc deve essere:
 - a) Superficie utile in pianta di almeno mq. 1,20 con il lato minimo di almeno mt. 1,00 e porta di accesso (di superficie liscia facilmente lavabile) apribile verso l'esterno, dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno con indicatore di presenza e nei casi di ventilazione artificiale di griglia o fessura nella porzione inferiore alta almeno cm. 5.
 - b) Deve essere presente una finestra apribile di superficie pari almeno mq. 0,40.
 - c) E' ammessa la ventilazione artificiale, che deve assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se temporizzata, purchè l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o quanto meno di una presa d'aria comunicante con l'esterno, anche tramite condotta.

4. Il vano antiwc deve essere provvisto di lavello, preferibilmente con rubinetteria a comando non manuale e accessori con prodotti non riutilizzabili, tipo erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere o ad aria (*punto 2.1, Circ. Reg.13/97*).

Servizio igienico per il pubblico:

1. E' richiesto per le strutture in cui gli addetti ed i clienti, di cui si ipotizza la presenza (addetti e postazioni di lavoro), supera le 10 unità, negli altri casi si identifica con quello per gli addetti.
2. Quando il numero dei clienti di cui si ipotizza la presenza (postazioni di lavoro) supera le 10 unità, i servizi igienici dovranno essere almeno due e divisi per sesso, uno di questi dovrà essere idoneo all'uso da parte di portatori di handicap.
3. Le caratteristiche strutturali sono identiche a quelle previste per il servizio per il personale addetto (*punto 2.1, Circ. Reg.13/97*).



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione tipologie di esercizio
- Art. 3 Requisiti professionali
- Art. 4 Dichiarazione di inizio attività
- Art. 5 Attività svolte all'interno di centri della grande distribuzione
- Art. 6 Attività didattiche
- Art. 7 Zonizzazione
- Art. 8 Gestione dell'esercizio
- Art. 9 Modifiche dei locali e delle attrezzature
- Art. 10 Sospensione o cessazione dell'attività
- Art. 11 Subingresso in attività esistenti
- Art. 12 Successione ereditaria
- Art. 13 Variazioni societarie e del Direttore d'azienda
- Art. 14 Trasferimento di sede dell'esercizio
- Art. 15 Commercio di prodotti
- Art. 16 Provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività
- Art. 17 Abusivismo
- Art. 18 Ricorsi

TITOLO II NORME IGIENICO SANITARIE

- Art. 19 Accertamenti igienico-sanitari
- Art. 20 Requisiti igienici dei locali
- Art. 21 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- Art. 22 Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- Art. 23 Controlli sanitari del personale

TITOLO III ORARI E TARIFFE

- Art. 24 Orari-pubblicità
- Art. 25 Esposizione delle tariffe

TITOLO IV CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 26 Autorizzazioni al controllo
- Art. 27 Sanzioni
- Art. 28 Modifiche del Regolamento

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna"
- Art. 30 Norme transitorie per l'attività di "barbiere"
- Art. 31 Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 32 Abrogazione norme precedenti.

Allegato tecnico all'art. 20.

